



Prot. Fttr 30/2020

**DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
RELATIVE AGLI ESAMI DI PROFITTO E AGLI ESAMI DI GRADO**

Mentre, in seguito al prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le istituzioni formative disposta dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione dell'infezione da coronavirus COVID-19, prosegue con frutto nella sede di facoltà e negli istituti teologici affiliati e istituti superiori di scienze religiose collegati l'esperienza della didattica a distanza tramite adeguate piattaforme *on line*, si impone – perdurando la sospensione - l'esigenza di adottare misure straordinarie che consentano il regolare svolgimento degli esami curriculari e delle prove per il conseguimento dei titoli accademici nei termini stabiliti dal calendario accademico.

Pertanto

IL PRESIDE

- a) recependo la Nota della Congregazione per l'Educazione Cattolica (Prot. 271/2020) del 12 marzo 2020;
- b) visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 (in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera h) e dell'8 marzo 2020 (in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera h, nonché l'articolo 2, comma 1, lettera n), recanti disposizioni attuative del suddetto Decreto-Legge;
- d) visto i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, del 17 marzo 2020, del 1 aprile 2020 (n. 18);
- e) sentiti i direttori dei cicli accademici di facoltà, nonché i direttori degli istituti teologici affiliati e degli istituti superiori di scienze religiose collegati;
- f) informato il consiglio di facoltà e avutone parere favorevole

STABILISCE

l'entrata in vigore del «Regolamento *pro tempore* per lo svolgimento a distanza degli esami curriculari» e del «Regolamento *pro tempore* per lo svolgimento a distanza delle prove per il conseguimento dei gradi accademici», riportati qui di seguito. Essi hanno validità dalla data odierna sino a nuova comunicazione di questa presidenza, ferme restando le norme e le condizioni del regolamento della facoltà in relazione alle materie non espressamente modificate.

REGOLAMENTO PRO TEMPORE PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DEGLI ESAMI CURRICULARI

Art. 1

L'esame a distanza può avvenire in modalità telematica orale o nella forma di elaborato scritto secondo quanto previsto dal docente. Il presente regolamento pro-tempore stabilisce le norme per lo svolgimento degli esami in modalità telematica orale.

Art. 2

Nella modalità telematica orale a distanza dovranno essere assicurate:

- a) la natura pubblica delle sedute;
- b) identificazione dei candidati;
- c) la percezione diretta, visiva e uditiva dello studente;
- d) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

Art. 3

La segreteria d'intesa con il docente fissa la data, la forma e l'orario dell'esame e li comunica allo studente. La segreteria comunica al docente la modalità di verbalizzazione dell'esame prevista dal ciclo accademico o dall'istituto che potrà essere o in modalità digitali nel caso di uso della piattaforma online DISCITE o in modalità verbale in formato *word*.

Art. 4

Prima dell'esame il docente è tenuto a:

- a) adottare la piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla facoltà/dall'istituto; nel caso di utilizzo di altra piattaforma telematica avviserà per tempo la segreteria per ricevere il nulla osta del preside o del direttore;
- b) predisporre modalità adeguate per lo svolgimento dell'esame, in base alla natura della propria disciplina;
- c) indicare alla segreteria l'aula virtuale (link) di svolgimento dell'esame.

Art. 5

- a) All'orario stabilito per l'inizio degli esami il docente verificherà la presenza degli iscritti e indicherà a ciascuno di loro l'orario dell'esame;
- b) all'inizio di ogni singolo esame il docente verificherà l'identità dello studente attraverso un documento di identità e/o la tessera universitaria.

Art. 6

Prima dell'esame lo studente è tenuto a:

- a) accettare, con l'iscrizione all'esame e secondo le modalità previste dalla sede e da ciascun istituto, tutte le norme stabilite dal presente regolamento provvisorio;
- b) accertarsi dell'operatività della propria postazione informatica (attraverso *personal computer* o *tablet* o *smartphone*) per il corretto svolgimento dell'esame;
- c) rendersi disponibile per lo svolgimento dell'esame secondo quanto comunicato dalla segreteria in base alle date e agli orari stabiliti dal docente.

Art. 7

Durante l'esame lo studente è tenuto a:

- a) collocarsi a una distanza dalla telecamera per consentire al docente una visione a mezzo busto;
- b) non utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici, se non espressamente richiesto o consentito dal docente;
- c) evitare la compresenza ravvicinata di altre persone, che possano influire o turbare il regolare svolgimento dell'esame;
- d) evitare registrazioni video e audio dell'esame;
- e) seguire le indicazioni del docente per assicurare il regolare svolgimento dell'esame.

Art. 8

- a) Nel caso in cui lo studente violasse una o più disposizioni di cui agli Artt. 5 e 6 il docente avrà facoltà di dichiarare invalido l'esame;
- b) nel caso di interruzione ingiustificata della comunicazione l'esame potrà essere invalidato.

Art. 9

Concluso l'esame, dopo aver sospeso il collegamento con le altre persone eventualmente presenti nell'aula virtuale, il docente comunica allo studente la valutazione dell'esame. Quindi il docente compila il verbale d'esame indicando il voto e provvede a inviarlo alla segreteria. Ricevuta la valutazione lo studente è tenuto a inviare subito alla segreteria, nelle modalità indicate dal suo ciclo di studi o istituto, la propria accettazione o rifiuto della valutazione. Il testo di quest'ultima comunicazione costituisce un documento da conservare in segreteria.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI

Art. 1

I membri della commissione d'esame si collegano alla piattaforma scelta, utilizzando l'apposito link comunicato dalla segreteria.

Art. 2

Il presidente della commissione apre il collegamento al laureando, verificandone l'identità mediante l'esibizione a video del documento di riconoscimento e/o della tessera universitaria e invitandolo a seguire le norme stabilite.

Art. 3

Lo studente consegnerà la tesi in formato digitale ai docenti e alla segreteria nei termini stabiliti da regolamento della facoltà/istituto. Se previsto, è tenuto a depositare successivamente il cartaceo presso la segreteria.

Art. 4

Qualora durante l'esame, lo studente ritenga utile presentare *slides* o video, se la piattaforma utilizzata non permette la condivisione in diretta, dovrà inviare via mail tutto il materiale in segreteria almeno cinque giorni prima dell'esame.

Art. 5

Al termine dell'esame viene momentaneamente sospeso il collegamento con lo studente e le eventuali altre persone presenti nell'aula virtuale per consentire alla commissione di consultarsi e di determinare il voto. Ad avvenuta determinazione della valutazione il presidente riapre il collegamento con lo studente e gli altri presenti, comunica la valutazione e proclama il titolo accademico del candidato secondo la consueta formula.

Padova, 8 aprile 2020

Prof. Mons. Roberto Tommasi
Presidente



A handwritten signature in blue ink, reading 'Roberto Tommasi'.